



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i.

Approvato con delibera n. 1453 del 09 luglio 2013

Integrato ed aggiornato con delibera n.° 1996 del 17 ottobre 2014

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento nasce in ottemperanza alle disposizioni dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia (circolare del 17.01.2013 pubblicata sulla GURS n.° 9 Parte I del 22.2.2013 e D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 così come pubblicato nel supplemento ordinario alla GURS n.° 30 del 28/6/2013) che individuano, quali Autorità competenti a ricevere i rapporti di cui alla L. n.° 689/81 e ad emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, le Aziende Sanitarie Provinciali. Il presente Regolamento si estende altresì a quanto disposto dal successivo D.A. n.° 2090 del 6.11.2013 pubblicato sulla GURS – Parte I - n.° 52 del 22.11.2013 che, all'art. 5, individua, quale Autorità Competente a ricevere i rapporti di cui alla L. n.° 689/81 e ad emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale, le Aziende Sanitarie Provinciali.

Il regolamento intende disciplinare le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto della Legge 24.11.1981, n.° 689 s.m.i., in riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.° 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.228 (Rettifica G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008), nonché di ogni altra normativa vigente in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale comunque attribuita alla competenza dell'Ufficio Sanzioni individuato ai sensi dell'art. 1 del D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza alle attività per le quali istituzionalmente e territorialmente è competente l'A.S.P. n.° 7 della Provincia di Ragusa, indicata, d'ora innanzi, qui di seguito, come ASP.

Art. 1 bis

Ufficio Sanzioni

Le attività tecnico – giuridiche – amministrative che regolamentano la materia sanzionatoria, verranno esercitate dall' "UFFICIO SANZIONI" istituito con apposito atto deliberativo, in particolare:

1. L'Ufficio esercita le funzioni attribuite in conformità agli indirizzi generali, alle procedure, alle modalità ed ai termini, stabiliti nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

2. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale e gestionale, è incardinato nell'Azienda Sanitaria Provinciale, è provvisto di specifico sistema operativo informatico per la gestione dei procedimenti e di tutta l'attrezzatura tecnica necessaria per assolvere le funzioni demandate.
3. Per la gestione dei procedimenti sanzionatori, attribuiti alla sua competenza, l'Ufficio si avvale del supporto tecnico dei direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, della collaborazione dell'U.O. Legale e, ove richiesto, della presenza di esperti per l'esame di fattispecie tecnicamente complesse.

L'Autorità Competente - Ufficio Sanzioni provvede:

- a) al ricevimento dei rapporti ex art. 17 della legge 689/81 pervenuti al Direttore generale della'ASP, all'esame dei verbali di accertamento di illecito amministrativo che vengono classificati e archiviati per materia; le pratiche vengono trattate, di norma, in ordine cronologico;
- b) alla gestione della fase istruttoria e/o degli scritti difensivi fino all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;
- c) alla predisposizione degli atti diretti al recupero, anche tramite terzi, delle somme dovute dal trasgressore nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;
- d) in caso di ricorso l'ufficio predisporrà gli atti necessari da fornire al Servizio Legale dell'ASP che provvederà a costituirsi in giudizio personalmente o con affidamento di incarico fiduciario esterno ad avvocato;
- e) all'aggiornamento del sistema informativo con la registrazione di tutte le informazioni concernenti le singole fasi del procedimento sanzionatorio riferite all'attività di propria competenza.

Articolo 2

Elemento soggettivo

E' soggetto alle sanzioni previste e punite dall'art. 6 del D. Lgs. n° 193/2007 e seguenti o da altre disposizioni riguardanti la sicurezza alimentare e igiene degli alimenti di origine animale e non, chiunque violi le disposizioni delle medesime norme con la propria azione od omissione, dolosa o colposa, in assenza di eventuali cause giustificative espressamente previste dagli artt. 50 - 54 c.p. o altre comunque applicabili.

Al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, la buona fede, ovvero l'errore sul fatto, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità per violazione amministrativa solo quando esso risulti non altrimenti evitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un siffatto errore.

Articolo 3

Accertamento e contestazione della violazione

L'accertamento delle violazioni, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere effettuato dagli organi accertatori competenti per materia nei

modi e nei limiti di cui all'art. 13 della L. n.° 689/1981, in ordine alle funzioni amministrative conferite dalla Regione.

Gli organi accertatori dovranno, quando è possibile, contestare immediatamente la violazione accertata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa ai sensi dell'art. 14 L. n.° 689/1981.

Articolo 4

Verbale di contestazione della violazione

1 - Gli organi accertatori della violazione, sia nel caso in cui procedano alla contestazione immediata sia nel caso in cui ciò non sia stato possibile, dovranno documentare il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento in apposito verbale di contestazione. Il verbale di contestazione deve contenere:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del/dei verbalizzante/i;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile, nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato, le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'articolo 6 della L. n.° 689/1981;
- g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito o al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della L. n.° 689/1981;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
- i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- j) la sottoscrizione del/ dei verbalizzante/i.

2 - In caso di contestazione immediata, l'interessato potrà richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata e copia del verbale deve essere consegnata e sottoscritta all'autore della violazione. Se l'autore della violazione si rifiuta di firmare o di riceverne copia, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale che si intende regolarmente notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c..

3 - In caso di obbligati in solido, l'omessa indicazione di uno degli obbligati nella violazione commessa determina l'archiviazione del verbale, nei confronti dello stesso.

4 - La notifica prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia, quando non è possibile effettuarla immediatamente deve essere effettuata, pena l'estinzione del procedimento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'ultimo accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

5 - La notificazione deve essere comunque eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale con le modalità dettate in materia dalla legislazione vigente, o tramite PEC o per consegna diretta da parte dell'organo accertatore.

Nei casi di notifica a mezzo posta, il perfezionamento, nonché il computo dei prescritti termini per l'ASP decorrono dalla consegna del plico al competente servizio postale attestato dal timbro di ricevuta.

6 - Nel computo dei termini vige la regola secondo cui il *dies a quo* non si computa nel termine mentre si computa il *dies ad quem*; è da intendersi che, trattandosi di termini a decorrenza

successiva, i giorni festivi vanno calcolati tranne che sia festivo il giorno di scadenza nel qual caso la scadenza è prorogata al giorno seguente non festivo. **Tali termini sono da considerarsi perentori**, nel senso che la loro decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto.

Pertanto la mancata notificazione nei termini prescritti estingue il procedimento e l'obbligazione al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione.

7 - Il pagamento non è dovuto in caso di decesso del trasgressore avvenuto successivamente alla commissione della violazione, salvo restituzione di quanto realizzato come indebito arricchimento dagli aventi causa.

8 - Nell'ambito di accertamenti, qualora sia necessario predisporre l'analisi di campioni sarà la trasmissione dell'esito delle stesse, a mezzo posta, a far decorrere il computo dei termini prescritti dal presente Regolamento.

Articolo 5

Principio di solidarietà

1 - Se la violazione è commessa dal Rappresentante Legale o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

2 - Se non diversamente disposto, la sostituzione del Rappresentante Legale non dà luogo ad un nuovo soggetto giuridico con la conseguente successione del rapporto precedente. Quindi l'ASP, in sede di definitivo accertamento, procederà nei confronti dell'attuale Rappresentante Legale.

3 - Il pagamento per intero della sanzione da parte di uno degli obbligati in solido libera gli altri coobbligati. Colui che ha ottemperato al pagamento può agire ai sensi di legge in regresso nei confronti degli altri obbligati. Tale fattispecie esclude qualsiasi coinvolgimento da parte dell'ASP fatta salva l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione a favore dell'interessato.

Articolo 6

Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1 - Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento o notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. n.° 689/1981.

2 - Il pagamento della sanzione nella misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, fatte salve diverse previsioni di legge o regolamenti per quanto attiene le sanzioni accessorie.

3 - Nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta, ma inferiore al dovuto, l'obbligato è tenuto comunque al pagamento della differenza fino alla concorrenza della misura ridotta, maggiorata di mora ed interessi.

4 - Si precisa che qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art 16 della L. n.° 689/81, il procedimento deve necessariamente intendersi estinto e pertanto non sarà più possibile, su istanza di parte, riaprire i termini.

5 - L'obbligato è tenuto a trasmettere alla ASP ricevuta di pagamento in misura ridotta indirizzandola al Settore dell'ASP competente per materia, presso il Dipartimento di Prevenzione SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o SIAOA - Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale o altro organo accertatore.

Articolo 7 Scritti difensivi

1 - In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto, è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, all'Azienda Sanitaria Provinciale -Ufficio Sanzioni- che, ove riterrà opportuno, potrà richiedere, oltre che all'organo accertatore, al SIAN - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione Medico, o al SIAOA - Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASP nell'ambito del Dipartimento Veterinario, secondo che la violazione riguardi rispettivamente alimenti di origine non animale o animale, l'esame di competenza e la redazione delle relative controdeduzioni. Tale termine deve considerarsi perentorio, ovvero non altrimenti prorogabile.

2 - Qualora sia richiesta l'audizione personale, ai sensi dell'art. 18 L. n.° 689/81, l'Ufficio Sanzioni provvede a comunicare al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. L'audizione verrà effettuata dal responsabile del c.d. Ufficio Sanzioni o da suo delegato. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte di un incaricato dal dirigente dell'Ufficio Sanzioni. Allo stesso trasgressore è riconosciuta, altresì la facoltà di delegare altri in sua vece. In tal caso, la delega nominativa dovrà risultare da atto redatto in forma scritta e sottoscritta dall'interessato con allegata copia di un documento di riconoscimento.

3 - Quando sia ritenuto opportuno, l'Ufficio Sanzioni potrà richiedere controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione che non potrà essere presente all'audizione del trasgressore.

4 - Se dall'esame dei documenti e degli argomenti esposti emerge la carenza di responsabilità del presunto trasgressore o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato, in riferimento ai fatti contestati, l'Ufficio Sanzioni provvederà a predisporre provvedimento di archiviazione del procedimento da sottoporre alla Direzione della ASP, secondo quanto indicato nel successivo articolo 8 comma 1.

5 - Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi, ovvero gli stessi non escludono la responsabilità del presunto trasgressore, l'Ufficio Sanzioni predisporrà l'ordinanza- ingiunzione di pagamento per la sottoscrizione della Direzione dell'ASP che deve essere emessa e notificata entro i termini di cui all'art. 28 della L. n.° 689/1981, secondo quanto descritto all'art. 8 comma 2 e segg.

6 - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla L. n.° 689/1981 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 28 della L. n.° 689/1981. Fatti salvi gli effetti interruttivi regolati dalle norme del codice civile.

7 - **L'audizione della parte** che abbia fatto richiesta di essere ascoltata ha **carattere essenziale**, pertanto, sarà considerato **nullo ogni provvedimento** dell'Amministrazione adottato **in assenza della audizione richiesta**.

Articolo 8 Ordinanza

1 - Se dall'esame degli scritti difensivi e/o dall'audizione della/e parte/i, e/o dalle controdeduzioni dell'organo accertatore l'Ufficio Sanzioni ritiene che non sussista l'illecito e, comunque, in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione della sanzione, il procedimento si conclude con provvedimento motivato di archiviazione da notificare ai soggetti interessati. Pertanto l'Ufficio Sanzioni provvederà a predisporre apposito provvedimento di archiviazione che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ASP o da suo delegato, che potrà richiedere il previo esame da parte del Servizio Legale al fine di verificarne la conformità tecnico - giuridica. Il provvedimento dovrà essere comunicato al soggetto accertatore e al soggetto irrogatore della sanzione, senza possibilità di impugnazione.

2 - Qualora, l'interessato non abbia provveduto al pagamento, in misura ridotta ex art. 6, entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, l'Ufficio Sanzioni dell'ASP provvederà a

predisporre ordinanza – ingiunzione di pagamento, secondo quanto statuito dall'art. 18 della L. n.° 689/1981.

L'ordinanza ingiunzione predisposta anzidetta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ASP o da suo delegato previo eventuale esame da parte del Servizio Legale che ne verificherà la conformità tecnico - giuridica.

3 – Nell'ordinanza deve essere indicata la possibilità per il trasgressore o obbligato in solido di presentare ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 bis della Legge n.° 689/1981 innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5 - L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in pendenza di opposizione, può essere sospesa su richiesta degli interessati dall'organo che lo ha emesso, con ordinanza non impugnabile quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, salvo diverse motivate esigenze di sicurezza ed ordine pubblico ovvero può essere sospeso dal Giudice Adito.

6 – Nei giudizi di opposizione, l'A.S.P. provvederà a costituirsi in giudizio personalmente per il tramite del proprio Servizio Legale o con affidamento di incarico fiduciario esterno ad avvocato.

Articolo 9 **Entità della sanzione**

1 – Qualora avverso il verbale di contestazione non sia presentato alcuno scritto difensivo e dalle dichiarazioni rese all'atto della contestazione della violazione non si evincono elementi riconducibili ai criteri dell'articolo 11 della L. n.° 689/1981 e, viceversa, venga accertato nella persona del contravventore la piena coincidenza della fattispecie di cui all'art. 8 bis, comma 1, L. n.° 689/1981, l'entità della sanzione della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura non inferiore alla somma di danaro corrispondente alla ipotesi più favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione graduandole secondo la gravità dei fatti accertati.

2 – Quando con una medesima azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave che può essere aumentata fino al triplo.

3 – Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 della L. n.° 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione tra un limite minimo ed un limite massimo e l'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative. In particolare, in virtù del citato articolo nella determinazione della sanzione si ha riguardo: alla gravità della violazione in relazione all'entità ed intenzionalità del danno; all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima; nonché alla personalità dello stesso desunta dall'accertamento di eventuali precedenti infrazioni a suo carico; alle sue condizioni economiche in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta all'ufficio o da specifica documentazione presentata.

4 - Nel rispetto dei criteri riportati al comma precedente, per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative sono stabiliti, in linea di massima, i seguenti criteri:

- a. Se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione, si applica **l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**;



- b. Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, **si applica una sanzione pari al minimo edittale**;
- c. Se non emergono elementi attenuanti né problemi di interpretazione normativa e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, **si applica l'importo più favorevole tra la sanzione pari a 3 volte il minimo edittale od il doppio della somma pagabile in misura ridotta**;
- d. Se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si **applica una sanzione fino al massimo edittale**;
- e. Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81) **si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%**; mentre in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, **si applica il massimo edittale**.

Articolo 10 **Rateizzazione della sanzione**

1 - Il trasgressore, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere ai sensi dell'art. 26. L. 689/81, prima che venga emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento, motivandolo, il pagamento della sanzione in forma rateale. La rateizzazione può essere disposta in rate mensili da tre a trenta. Ove la stessa non sia stata precedentemente richiesta, nell'ordinanza ingiunzione viene indicata la facoltà di chiedere la rateizzazione .

2 - Si considerano condizioni economiche disagiate, in caso di persone fisiche, quelle riferite ad un reddito imponibile individuale ai fini IRPEF uguale o inferiore a € 15.000,00 regolarmente documentato, con ciò applicandosi per analogia ed elevando ad € 15.000,00 il limite determinato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - D.P.R. 30/05/2002, n.° 115 , pari attualmente ad € 10.628,16. L'Ufficio potrà discrezionalmente utilizzare parametri di valutazione delle condizioni disagiate diverse più favorevoli tenendo conto delle situazioni contingenti di carattere economico e sociale rappresentate dal contravventore.

3 - In caso di persone giuridiche, la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenuto conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante un unico pagamento delle rate residue.

4 → Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

5 - L'A.S.P., fatte tutte le valutazioni del caso, dispone l'ordinanza ingiunzione di pagamento stabilendo l'importo da pagare, le rate e la scadenza delle stesse.

6 - L'ufficio Sanzioni dovrà monitorare lo stato di avanzamento dei pagamenti o chiedendo copia delle ricevute al contravventore.

7 - Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ASP inviterà l'obbligato, tramite l'Ufficio competente a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che, **ove non provveda entro 30 giorni**, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata, la somma dovuta maggiorata degli

interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore.

Articolo 11 **Sequestro e confisca**

1 – Gli organi accertatori, ove previsto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 e ss. L. n° 689/81, dal Capo II del DPR 29.07.1982, n.° 571, possono procedere, nei casi previsti dalle leggi in materia, con il sequestro delle cose che sono servite o sono destinate alla commissione dell'infrazione nonché di quelle che ne sono il prodotto al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose. Il sequestro amministrativo deve avere natura cautelare e temporanea.

2 – E' possibile proporre opposizione al sequestro, anche immediatamente. L'A.S.P. tramite il proprio Ufficio Sanzioni deve provvedere con l'emissione di provvedimento espresso sia in caso di accoglimento che di rigetto dell'opposizione.

3 – Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli uffici dell'A.S.P. secondo le modalità disposte in relazione alla loro qualità, quantità e natura, nonché ad eventuali specifiche esigenze di mantenimento o lasciate in custodia allo stesso contravventore che assumerà altresì gli oneri della custodia.

4 – Nel corso della custodia conseguente al sequestro, l'A.S.P., anche su richiesta del depositario, dispone l'eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro, ovvero al proprietario, a mezzo di lettera, o mezzo PEC.

5 - Decorsi sessanta giorni dalla data del provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio si procede senza alcun avviso alla alienazione o distruzione delle cose sequestrate. Qualora, si tratti di cose infungibili, se ne dispone la destinazione a ONLUS privilegiando quelle aventi sede sul territorio.

6 - In tutti i casi in cui ai sensi di legge è prevista la confisca obbligatoria l'A.S.P. è tenuta a procedere con il sequestro cautelare con osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 12 **Mancato pagamento della sanzione**

Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente la comunicazione al Servizio legale della Azienda che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute maggiorate delle spese e degli interessi di mora.

L'azione di recupero coattivo potrà essere effettuata a mezzo stipula di apposita convenzione con il concessionario del servizio di riscossione tributi per la Sicilia o altro ente concessionario con le modalità che ivi verranno previste.

Articolo 13 **Versamento somme sanzioni alla regione**

Le somme relative alle ordinanze ingiunzioni emesse devono essere versate alla Regione attraverso la Cassa regionale Competente per territorio, **sul cap. 2301**, entrate bilancio regionale, cat. V, mediante versamento sul C/C postale (**c/c postale n.° 10694974**), intestato Banco di Sicilia di Ragusa Ufficio di Cassa regionale, della Regione Sicilia indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, cat. V”*.

Articolo 14



Disposizioni finali

- 1** - Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme generali e speciali attualmente in vigore.
- 2** - Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Aziendale, intendendosi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti in contrasto o incompatibili col nuovo prescritto dettato regolamentare.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Aricò', written over the printed name of the Director General.

DIAGRAMMA DI FLUSSO

